

# Regolamento dell'VIII Conferenza Nazionale

1. L' VIII Conferenza Nazionale delle/i GC.....	2
2. Presentazione e sottoscrizione dei documenti per la Conferenza nazionale .....	2
3. Pari dignità dei documenti nazionali.....	3
4. L'esito delle votazioni.....	3
5. Commissione nazionale e Commissione federale.....	4
6. Compiti della Commissione nazionale e delle Commissioni federali per la Conferenza .....	5
7. Emendabilità dei documenti nazionali.....	6
8. Emendabilità del Regolamento nazionale.....	6
9. Contributi provenienti dai territori.....	7
10. Modalità di votazione.....	7
11. Elezione delle/dei delegate/i .....	8
12. Conferenze federali .....	9
13. Conferenza nazionale.....	11
14. Validità del Regolamento e delle Conferenze.....	12
15. Organismi federali e regionali.....	13
16. Norme transitorie e finali .....	13

## 1. L' VIII Conferenza Nazionale delle/i GC

La VIII Conferenza Nazionale delle/i Giovani Comuniste/i è convocata per sabato 5 e domenica 6 settembre con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione dei documenti politici, del Regolamento interno (come previsto dall'art. 32, comma 4 dello Statuto del PRC-SE) nonché l'elezione del Coordinamento Nazionale dei/le Giovani Comunisti/e. (d'ora in poi CN).

## 2. Presentazione e sottoscrizione dei documenti per la Conferenza nazionale

1. La Conferenza discute i documenti nazionali e le tesi presentate nelle modalità previste nel seguente articolo.

2. Il documento licenziato dal CN costituisce la base di discussione della VIII Conferenza nazionale dei/le G.C.

Documenti alternativi possono essere presentati da almeno cinque [5] componenti del Coordinamento Nazionale o sessantacinque [65] iscritti/e GC 2025, di cui al massimo il 40% di una stessa regione.

Questi potranno essere presentati, discussi e votati nelle conferenze federali. Tesi alternative ai documenti nazionali possono essere presentate da almeno tre componenti il CN loro sottoscrittori o 40 iscritte/i GC 2025, di cui al massimo il 50% di una stessa regione. Queste potranno essere presentate, discusse e votate nelle conferenze federali.

3. Le bozze dei documenti alternativi devono essere presentate entro il 10 maggio 2026 al CN. Le firme raccolte in calce a queste bozze vanno raccolte entro e non oltre il 12 maggio 2026 e verranno verificate entro il 19 maggio 2026 dal Collegio nazionale di garanzia del PRC-SE.

4. I testi definitivi dei documenti alternativi vanno consegnati dai primi firmatari dei rispettivi documenti al CN entro e non oltre il 20 maggio 2026.

## 3. Pari dignità dei documenti nazionali

1. A tutti i documenti nazionali, blocchi di tesi, tesi ed emendamenti viene riconosciuta pari dignità e in particolare:

- a) il diritto ad essere divulgati in un'unica pubblicazione (cartacea e/o online) e comunque portati a conoscenza delle/degli iscritte/i con identiche modalità al fine di svolgere le Conferenze con la dovuta informazione;
- b) il diritto ad essere presentati nelle Assemblee federali che eleggono le commissioni per le conferenze;

- c) il diritto ad essere illustrati nelle Conferenze federali;
- d) pari trattamento economico.

2. Al fine di garantire tali diritti è consentita la presentazione di documenti alternativi nazionali, blocchi di tesi, tesi ed emendamenti anche a iscritte/i di altre Federazioni previa la comunicazione da parte del primo firmatario di queste alla Commissione nazionale della Conferenza. La mancata comunicazione impedisce la presentazione di documenti alternativi nazionali, blocchi di tesi, tesi ed emendamenti nelle singole Conferenze federali.

3. Il sito nazionale delle/dei Giovani Comuniste/i pubblicherà nel loro insieme tutti i materiali della Conferenza e la Commissione nazionale della Conferenza definirà gli spazi e le modalità per il dibattito.

## 4. L'esito delle votazioni

1. Per stabilire l'esito delle votazioni dei documenti nazionali, blocchi di tesi, tesi ed emendamenti, si fa riferimento a quanto verbalizzato sugli appositi moduli, predisposti dalla Commissione nazionale per la Conferenza disponibili sul sito ed inviati con circolare alle Federazioni per le proprie Conferenze dei/le G.C.

2. La somma dei voti riportata dai documenti nazionali, blocchi di tesi e dalle tesi costituirà per ognuno la base politica di consenso.

3. Per l'elezione delle/dei delegate/i alla Conferenza nazionale si procederà ad un recupero proporzionale dei resti con il meccanismo previsto dal successivo art. 11.

4. I votanti di ciascun documento votano successivamente le tesi alternative e gli emendamenti relativi al proprio documento, votazioni che vengono registrate separatamente.

5. I voti di astensione vengono registrati ma non danno luogo a rappresentanza negli organismi federali e nazionali.

## 5. Commissione nazionale e Commissione federale.

1. Il CN elegge una Commissione nazionale della Conferenza formata da un massimo di 13 componenti.

2. L'Assemblea federale delle/degli iscritte/i elegge una Commissione per la Conferenza composta da:

- a. per le Federazioni sino a 20 iscritte/i un massimo di 5 componenti;
- b. per le Federazioni con oltre 20 iscritte/i un massimo di 9 componenti.

3. La Commissione nazionale per la Conferenza è formata, proporzionalmente, in base alla percentuale registrata di sottoscrittori ai documenti nazionali da parte dei/le componenti del CN.

4. La Commissione per la Conferenza di Federazione è formata in base alla percentuale di sottoscrittori dei documenti nazionali tra le/i componenti l'Assemblea federale delle/degli iscritte/i.

5. Le/i componenti della Commissione per la Conferenza sono elette/i con votazione delle/dei componenti il CN per quella nazionale e delle/dei iscritte/i riuniti in Assemblea per quella di Federazione, sulla base delle

proposte avanzate dai sottoscrittori ai vari livelli dei documenti nazionali, riuniti distintamente per ogni singolo documento. Ad ogni documento nazionale è garantita la presenza di almeno una/un rappresentante nella Commissione per la Conferenza nazionale e di almeno una/un rappresentante nelle Commissioni per la Conferenza di Federazione, purché iscritta/o alla Federazione stessa. La Commissione nazionale e quelle di Federazione eleggono una/un propria/o Presidente con funzione di coordinamento e direzione dei lavori della Commissione.

## 6. Compiti della Commissione nazionale e delle Commissioni federali per la Conferenza

1. Compiti della Commissione nazionale della Conferenza sono:

- a.* sovrintendere e coordinare le diverse fasi della Conferenza;
- b.* assicurare il rispetto del presente Regolamento;
- c.* dirimere le controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami che possono sorgere durante i lavori per la Conferenza;
- d.* controllare la regolarità del tesseramento;
- e.* nominare le/i garanti presso le Conferenze di Federazione;
- f.* decidere, su richiesta delle Federazioni, le forme più opportune di svolgimento dei lavori, anche prevedendo Conferenze accorpate, per quelle Federazioni numericamente troppo ridotte per poter rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto previsto dal presente Regolamento; in tale ultimo caso i verbali di tali Conferenze saranno redatti indicando separatamente i voti, i/le Portavoce di federazione e i/le delegate/i delle singole federazioni. Al fine di ottenere il massimo e più fattivo dialogo con le Federazioni, la Commissione nazionale per la Conferenza potrà disporre delle audizioni per chiarire le richieste delle singole federazioni. Le audizioni sono convocate dal Presidente della Commissione Nazionale della Conferenza.
- g.* curare la predisposizione della Conferenza nazionale, predisponendo i mezzi necessari per lo svolgimento della stessa ivi inclusa la predisposizione di strumenti per la partecipazione a distanza delle/dei delegate/i.

2. La Commissione federale per la Conferenza comunica alla Commissione nazionale della Conferenza il nome/i nomi del compagno/a presentatore del documento nazionale/dei documenti nazionali alternativi. In caso nella federazione non vi sia un rappresentante di uno o più documenti licenziati dal CN, il primo firmatario del documento o dei documenti non rappresentati nella Federazione, invia comunicazione alla Commissione nazionale della Conferenza e alla Commissione federale per la conferenza dove indica il nome di un compagno/a incaricato di presentare uno dei documenti.

Il/i presentatore/i del/ei documento/i può/potranno collegarsi anche online. Al verificarsi di questa situazione dovrà comunicare la presenza online alla Commissione Federale per la conferenza al fine che la Presidenza della Conferenza federale possa predisporre il collegamento.

3. La Commissione di Federazione, in accordo con la Commissione nazionale per la Conferenza, fissa la data della Conferenza di Federazione, curando i lavori preparatori della stessa e garantendo idonei strumenti per la partecipazione in forma telematica.

## 7. Emendabilità dei documenti nazionali

1. Contributi emendativi, tesi o blocchi di tesi alternative o integrative ai singoli documenti congressuali nazionali possono essere proposti da componenti del CN loro sottoscrittori. Si ha un blocco di tesi nel caso una serie di tesi alternative siano presentate dai medesimi firmatari, la media dei voti conseguiti dal blocco di tesi sarà il dato di riferimento per la loro rappresentanza all'interno del documento.
2. Qualora siano ritenuti/e incompatibili con l'impianto complessivo del Documento da parte della maggioranza dei sottoscrittori, alle/ai loro presentatrici/presentatori viene data facoltà di presentare, entro 7 giorni, un documento alternativo al CN.
3. Nelle Conferenze di Federazione gli/le emendamenti/tesi saranno sottoposti al voto delle/degli aderenti ai singoli documenti nazionali di riferimento e sarà registrato il numero dei voti ottenuti. Si terrà conto politicamente solo dei voti alle tesi nell'elezione delle/dei delegate/i e degli organismi ai vari livelli. I contributi emendativi/tesi approvati/e nelle Conferenze di Federazione verranno inviati alla Commissione nazionale della Conferenza.
4. Nelle Conferenze di Federazione, tesi o blocchi di tesi alternative possono essere presentate anche da compagne/i non iscritte/i nella stessa Federazione, purché fatta comunicazione e verifica da parte della Commissione Nazionale della Conferenza.
5. La Presidenza della Conferenza nel disciplinare e comunicare l'ordine dei lavori indica l'orario per la presentazione dei documenti, tesi o blocchi di tesi alternative e il tempo a disposizione.

## 8. Emendabilità del Regolamento nazionale

1. Le modifiche al Regolamento nazionale proposte da almeno cinque componenti il CN vengono discusse e votate nelle Conferenze di Federazione.
2. Le Conferenze di Federazione possono proporre emendamenti al Regolamento nazionale, i quali vengono sottoposti alla discussione e votazione.
3. Gli emendamenti approvati con maggioranza dei voti validi nella Conferenza di Federazione sono inviati alla Commissione nazionale della Conferenza, assumendo il carattere di proposta di modifica.

## 9. Contributi provenienti dai territori

1. Possono essere presentati alla Presidenza della Conferenza di Federazione, ordini del giorno o contributi di carattere integrativo, sostitutivo o di modifica dei singoli documenti nazionali.

2. Separatamente, le/gli aderenti ai singoli documenti nazionali apriranno su di essi la discussione. I contributi approvati con maggioranza dei voti validi sono inviati alla Commissione Nazionale della Conferenza, assumendo il carattere di proposta di modifica.

## 10. Modalità di votazione

1. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti è segreto. La Commissione elettorale avanza una proposta numerica per l'organismo dirigente che sottopone al voto palese dell'assemblea.

2. Successivamente avanza una proposta di modalità per la votazione: lista bloccata o aperta. Laddove lo richieda almeno il 20% delle/degli aventi diritto di voto la lista è aperta.

3. In caso di lista bloccata, la Commissione elettorale avanza la proposta nominativa, proporzionalmente per ogni singolo documento nazionale e viene votata senza preferenza.

4. Inoltre è possibile presentare altre liste nell'ambito di uno stesso documento, laddove lo richieda almeno il 15% tra le/gli aventi diritto al voto dello stesso documento. In tal caso ne discutono e votano esclusivamente le/gli aderenti di quel documento nazionale.

5. Risultano elette/i secondo l'ordine di presentazione le/i candidate/i delle rispettive liste proporzionalmente ai voti ottenuti. Liste distinte non possono essere costituite e presentate sulla base di alcun documento politico locale.

6. In caso di lista aperta la Commissione elettorale avanza proposte nominative per ogni documento nazionale con una maggiorazione sino al 20% delle/degli eligende/i (e comunque con una maggiorazione di almeno una unità). Le preferenze attribuibili non devono essere superiori al 60% delle/degli eligende/i. In tal caso risultano elette/i le/i candidate/i in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.

7. Per quanto concerne le votazioni a scrutinio segreto, le/i partecipanti collegate/i da remoto potranno esprimere il proprio voto inviando un messaggio (via sms, whatsapp od altri mezzi di messaggistica istantanea o piattaforme per votazioni online) alla/al compagna/o che partecipa alla Conferenza in qualità di garante nominato dalla Commissione nazionale della Conferenza, i cui riferimenti telefonici saranno comunicati all'inizio della fase di votazione. Le/i partecipanti collegate/i da remoto concorrono anche alla determinazione della platea congressuale e dei quorum necessari in talune fasi di voto (ad es. richiesta di lista aperta o bloccata).

8. Per le/i delegate/i collegate/i da remoto in Conferenza nazionale si applica il medesimo principio di cui al comma precedente, in tal caso la Presidenza definisce al suo interno le/i compagne/i incaricate/i di ricevere i voti a distanza.

## 11. Elezione delle/dei delegate/i

1. L'elezione delle/dei delegate/i alla Conferenza nazionale dovrà rispettare proporzionalmente i consensi ottenuti dai singoli documenti nazionali ed avverrà con la stessa metodologia applicata per l'elezione degli organismi dirigenti, con il recupero dei resti di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Per l'elezione delle/dei delegate/i si dovrà sempre prevedere la parità di genere, salvo che la composizione della platea delle/degli iscritte/i lo renda impossibile. Salvo impossibilità conclamate, e segnalate con un allegato al verbale alla Commissione nazionale della Conferenza, il rapporto dei delegati/e di sesso diverso non deve superare i 2/3.

3. Analoga regola vale per la formazione degli organismi dirigenti.

4. Per garantire un rapporto di proporzionalità tra i consensi ottenuti dai singoli documenti nazionali nelle Conferenze di Federazione e l'invio delle/dei delegate/i alla Conferenza nazionale si istituisce un meccanismo di recupero dei resti.

5. Nelle Conferenze di Federazione vengono elette/i delegate/i in un numero pari ai quozienti pieni realizzati da ogni singolo documento, attribuendo l'ultima/o delegata/o (con quoziente pieno) a quello che ottiene il resto più alto.

6. Nel caso di parità di voti o resto uguale, si dà luogo all'elezione di una/un delegata/o per ciascun documento.

7. Nella Conferenza nazionale verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti (scelte/i tra quelle/i con i resti più alti) quante/i ne sono necessarie/i per ottenere una composizione della platea corrispondente in modo proporzionale ai consensi espressi globalmente sui documenti nazionali in tutte le Conferenze di Federazione.

## 12. Conferenze federali

1. Le Federazioni provvedono ad eleggere tramite Assemblea convocata dalle/dai Portavoce o dalla/dal Coordinatrice/tore uscenti una Commissione per la Conferenza come da artt. 5 e 6 del presente regolamento la quale provvede a:

- a. informare tutte/i le/gli iscritte/i dell'apertura dei lavori preparatori della Conferenza, facendo pervenire i documenti nazionali (e/o indicando dove/come reperirli);
- b. almeno sette giorni prima dello svolgimento della Conferenza, comunicare loro, con le modalità più opportune per garantire la certezza della ricezione (lettera, email, sms, messaggi su gruppi Whatsapp), la data, l'ora, il luogo della Conferenza, indicando anche l'orario delle votazioni dei documenti nazionali e le modalità di partecipazione da remoto;
- c. pubblicizzare la convocazione della Conferenza in modo che ogni giovane cittadina/o interessata/o possa parteciparvi;
- d. invitare ai lavori della Conferenza rappresentanti di partiti, organizzazioni giovanili, movimenti, associazioni e organizzazioni con cui si hanno rapporti e vertenze comuni presenti sul territorio.

2. In mancanza di una/un Portavoce, l'Assemblea è convocata da una/un compagna/o designata/o dalla Commissione nazionale per la Conferenza.

3. All'apertura della Conferenza di Federazione, gli organismi dirigenti decadono avendo esaurito i propri compiti. Si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza su proposta della Commissione federale per la Conferenza. Hanno diritto di voto le/gli iscritte/i all'anno 2025 con tessera regolarmente registrata - cedolino e quota tessera versata - che abbiano rinnovato la tessera per l'anno 2026 entro l'insediamento della Presidenza. Per le/i nuove/i iscritte/i la tessera del 2026 deve essere fatta entro l'3 maggio 2026.

4. Le/i nuove/i iscritte/i successivamente a tale data hanno diritto di parola e non di voto.
5. L'elenco delle/degli iscritte/i potrà essere consultato dalle/dagli iscritte/i partecipanti alla Conferenza e sarà allegato al verbale conclusivo della Conferenza federale.
6. Le/i delegate/i saranno elette/i in rapporto al numero delle/degli iscritte/i al 2025.
7. La Presidenza propone all'inizio l'ordine dei lavori che prevede i tempi di discussione e di intervento, l'orario delle votazioni (eccetto quella sui documenti nazionali già fissata nella convocazione) in modo da consentire la massima partecipazione.
8. La discussione è introdotta dalla/dal Portavoce uscente/i (o in caso di mancanza di una/un Portavoce uscente da altra/o compagna/o designata/o dalla Commissione federale per la Conferenza) che illustra i temi politici ed organizzativi della Conferenza e presenta un bilancio dell'attività della Federazione dei G.C. Subito dopo vengono illustrati i documenti nazionali (10 minuti) da parte di sostenitrici/ori designate/i che, qualora non fossero iscritte/i alla Federazione, lo possono fare solo se indicate/i con comunicazione scritta dalla Commissione per la Conferenza della Federazione.
9. Dopo la relazione e la presentazione dei documenti nazionali, su proposta della Presidenza vengono elette le Commissioni politica, elettorale e verifica poteri, e si apre il dibattito.
10. Alla sua conclusione si procede agli adempimenti della Conferenza nel seguente ordine:
  - a. relazione della Commissione verifica poteri atta a certificare la validità della Conferenza;
  - b. votazione dei documenti nazionali, che avviene nell'orario precedentemente stabilito e con due appelli nominali consecutivi degli aventi diritto;
  - c. intervento conclusivo della/del compagna/o indicata/o dalla Commissione per la Conferenza (10 minuti);
  - d. i sostenitori di ogni documento nazionale, separatamente, discutono e votano gli eventuali emendamenti/tesi alternative al proprio documento a partire da quelli di carattere nazionale;
  - e. ritorno in plenaria, con relazione della Commissione politica;
  - f. discussione e votazione sul documento finale e su eventuali ordini del giorno;
  - g. elezione delle delegate/i alla Conferenza nazionale;
  - f. elezione del/lla Portavoce.
11. Per le Federazioni aventi un numero di iscritte/i pari o inferiore a 20 la Presidenza svolge il ruolo di Commissione politica.
12. Nelle regioni e province ove non siano costituite federazioni del partito, gli iscritti e iscritte GC parteciperanno alla conferenza di federazione indicata dalla Commissione, oppure, se ritenuto opportuno dalla Commissione nazionale della Conferenza, sentito il parere del CNG, determina lo svolgimento della conferenza nel territorio dove è mancante la federazione del Partito.
13. Le conferenze di federazione si dovranno inderogabilmente tenere entro il 9 agosto 2026. In via eccezionale le conferenze si possono svolgere fino al 23 agosto 2026 in caso di motivi particolari opportunamente comunicati alla Commissione nazionale della Conferenza e da essa valutati. Si considerano, in elenco non tassativo, legittimi motivi particolari: la presenza di elezioni amministrative nella propria federazione che coinvolgano un numero rilevante di compagni/e, la presenza di particolari mobilitazioni internazionali, nazionali o locali ma di forte rilevanza, la precedente assenza parziale di organismi dirigenti, il trasferimento in altro luogo del portavoce.

## 13. Conferenza nazionale.

1. Alla Conferenza Nazionale partecipano le/i delegate/i elette/i dalle Conferenze di Federazione in ragione di una/un delegata/o ogni 7 iscritte/i (o frazione pari a 6), garantendo comunque la presenza di una/un delegata/o per ogni Federazione.

2. Possono partecipare inoltre con diritto di parola e non di voto, se non elette/i delegate/i, le/i componenti del Coordinamento Nazionale uscente nonché i/le componenti del CPN e del CNG iscritti ai Giovani Comunisti/e.

3. All'apertura si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza nazionale su proposta della Commissione nazionale della conferenza, tenendo in considerazione i risultati dei documenti e dei blocchi di tesi. La Presidenza elegge un presidente e due vice-presidenti di genere diverso.

4. La Conferenza è introdotta dal Portavoce nazionale uscente oppure, se questo è indisponibile o la sede è vacante, da un/una compagno/a indicata/o dalla Commissione nazionale per la Conferenza, che illustra i temi politici ed organizzativi della Conferenza ed il bilancio dell'attività svolta.

5. Al termine, su proposta della Presidenza, vengono elette le Commissioni Politica, Elettorale e Regolamento/Verifica poteri – e vengono determinati i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti, dell'elezione degli organismi dirigenti.

La commissione politica ha il compito di proporre un documento politico finale che viene votato dai delegati/e; la commissione elettorale propone il numero dei componenti del Coordinamento Nazionale e la modalità di votazione degli stessi; la commissione Regolamento/Verifica poteri ha il compito di sottoporre alla votazione una relazione conclusiva sulla regolarità delle Conferenze Federali svoltesi, certificare la regolarità dei lavori della Conferenza Nazionale e di presentare alla platea dei delegati, affinché possano essere messe in votazione, le eventuali modifiche al regolamento nazionale.

6. In seguito alle conclusioni del dibattito si procede su proposta della commissione elettorale alla votazione del numero dei componenti il Coordinamento Nazionale, quindi alla sua elezione, secondo le norme indicate per l'elezione degli organismi dirigenti.

7. L'elezione del CN, nel rispetto dello Statuto, avviene in proporzione al consenso ricevuto dai singoli documenti e tenendo politicamente conto degli eventuali blocchi di tesi. Viene inoltre tenuto conto della rappresentanza di genere e territoriale.

## 14. Validità del Regolamento e delle Conferenze

1. Il presente Regolamento per la Conferenza ha validità per tutte le operazioni ed a tutti i livelli.

2. La validità delle Conferenze è certificata dalla Commissione nazionale della Conferenza e sancita con l'approvazione della relazione della Commissione Regolamento/Verifica poteri nell'ambito della Conferenza nazionale.

3. I verbali delle Conferenze federali, con allegato l'elenco delle/degli iscritte/i, i contributi emendativi ai documenti nazionali devono essere inviati alla Commissione nazionale della Conferenza.

4. Il mancato invio della documentazione determina la nullità della Conferenza federale. Il parziale invio della documentazione richiesta può determinare la nullità della Conferenza.

La commissione nazionale per la conferenza, in caso di trasmissione parziale della documentazione, invia una comunicazione nella quale fissa un termine perentorio entro il quale gli organismi dirigenti federali possano sanare i profili di irregolarità o presentare i documenti mancanti, motivando l'invio non completo o delle irregolarità rilevate.

La mancata sanatoria, o la sanatoria parziale, entro il termine perentorio deciso dalla Commissione nazionale per la conferenza determina la nullità della Conferenza federale.

5. Per gli ambiti non coperti dal Regolamento, si applicano i principi di cui all'art. 36 comma 4 dello Statuto.

## 15. Organismi dirigenti federali e regionali

1. Visto l'art. 32 comma 4 dello Statuto, l'elezione degli organismi dirigenti federali e regionali, nonché le convocazioni delle Assemblee regionali delle/dei GC, andranno svolte con le modalità indicate dal Regolamento nazionale delle/dei GC vigente, il quale disciplina la tempistica di elezione degli organismi e di convocazione delle assemblee.

2. Le Conferenze federali provvedono ad eleggere le/i Portavoce federali. Per quelle federazioni che rientrano nei requisiti specificati dal Regolamento nazionale, contestualmente all'elezione della/del Portavoce federale può avvenire l'elezione del Coordinamento federale. In caso di mancata elezione del Coordinamento federale, l'assemblea degli iscritti della Federazione può convocarsi o essere convocata dalla/dai Portavoce al fine di eleggere il Coordinamento. In caso di tale ipotesi la/il Portavoce/i ha l'onere di informare l'Esecutivo nazionale dei Giovani Comunisti/e.

## 16. Norme transitorie e finali

1. Il Coordinamento Nazionale nella sua prima seduta, se possibile, elegge la/il/i Portavoce nazionali. Se alla prima seduta del CN non è eletto il Portavoce, sarà il Presidente del Coordinamento nazionale (ove esistente o, in caso contrario il/la componente anziano/a del CN) a convocare il CN entro 15 giorni. Entro trentacinque (35) giorni dall'elezione del/dei Portavoce Nazionale, su iniziativa di questo/a/questi, viene sottoposto a votazione del Coordinamento Nazionale la proposta di Esecutivo Nazionale e delle deleghe assegnate in Coordinamento Nazionale.